

Circolare n.5/2023

Prot. n.485 del 10/07/2023

A: Uffici di Ateneo
Cittadini Stranieri residenti all'estero richiedenti
l'immatricolazione ai corsi di studio UNIDAV

Oggetto: Procedura per l'immatricolazione degli studenti stranieri

Art. 1

L'immatricolazione dei cittadini stranieri residenti all'estero a tutti i corsi di studio di UNIDAV avviene seguendo questi passi preliminari:

1) lo studente dovrà accedere alla Sezione Studenti Internazionali sul portale *University* (university.it), effettuare la registrazione al portale e procedere alla compilazione telematica della "domanda di preiscrizione" che sarà successivamente validata da parte dell'Ateneo;

2) lo studente dovrà fornire alla Segreteria Didattica dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" la seguente documentazione:

- *diploma di scuola superiore*, tradotto in italiano (traduzione giurata), legalizzato dalle autorità del paese che rilascia il titolo;
- *dichiarazione di valore* rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui si è conseguito il diploma oppure in alternativa l'*Attestato di comparabilità* CIMEA (<https://www.cimea.it/pagina-attestatati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli>);
- eventuale certificazione di competenza in lingua italiana di livello pari o superiore al B2 del Consiglio d'Europa¹.

Art. 2

Per i cittadini europei ed extra europei non residenti già in Italia, l'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico (Cfr. Circ. Mur 2022, P.II, Par. 3.1 E 3.2) dell'UNIDAV avviene depositando i seguenti ulteriori documenti:

- a) copia autenticata del titolo conseguito presso un'Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consente in loco il proseguimento degli studi universitari

¹ Le certificazioni di competenza in lingua italiana devono essere rilasciate da uno dei seguenti enti certificatori: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società "Dante Alighieri"; nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati.

nel livello successivo, legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, munito di “Dichiarazione di valore in loco” a cura della medesima autorità e corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana oppure di Attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC (CIMEA) o dalle Rappresentanze diplomatiche in Italia;

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica – confermato dalla Rappresentanza diplomatica competente per territorio – attestante gli esami superati, nonché, per ogni disciplina, i programmi dettagliati previsti per il conseguimento del titolo universitario o post-secondario (il programma degli studi può essere attestato dal Diploma Supplement, ove adottato dall’istituzione presso cui è stato conseguito il titolo)

Art. 3

Nel caso in cui, al momento della richiesta di immatricolazione, lo studente non sia ancora in possesso della *Dichiarazione di valore* (o dell’*Attestato di comparabilità* CIMEA) e della traduzione giurata in lingua italiana del Diploma, potrà rilasciare, mediante la compilazione e la sottoscrizione del “Modello di autocertificazione” allegato, un’autocertificazione in cui attesti il possesso dei titoli necessari per l’immatricolazione.

Art. 4

In attesa di ricevere la *Dichiarazione di valore* (o l’attestato di comparabilità CIMEA) e la traduzione giurata in lingua italiana del Diploma di cui al precedente art. 1 l’Ateneo procederà a immatricolare lo studente *con riserva*.

Lo studente immatricolato con riserva potrà regolarmente seguire i corsi e sostenere gli esami.

La certificazione degli esami sostenuti, nonché l’ammissione all’esame finale di laurea, rimarranno tuttavia sospensivamente condizionati fino alla regolarizzazione della posizione mediante consegna della documentazione originale di cui al precedente art. 1.

L’iscrizione all’anno successivo a quello di immatricolazione e ai relativi esami è comunque subordinata alle condizioni di cui al successivo art. 5.

Nel caso in cui entro un anno dalla conclusione del percorso di studi la regolarizzazione della posizione, nei termini sopra richiamati, non sia avvenuta, il medesimo percorso sarà annullato retroattivamente, senza alcun diritto dell’interessato alla restituzione delle tasse e contributi universitari versati.

Art. 5

Gli studenti in possesso di una certificazione di competenza in lingua italiana di livello pari o superiore al B2 del Consiglio d’Europa sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana.

Le certificazioni di competenza in lingua italiana devono essere rilasciate da uno dei seguenti enti certificatori: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”), nonché emesse dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo.

Sono altresì esonerati dalla prova di conoscenza di lingua italiana:

- a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- b) tutti gli altri casi previsti dall'Allegato 2 "Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994";
- c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999); gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena.

Chi non possiede tale certificazione dovrà sostenere un Test di valutazione sulla conoscenza della lingua italiana.

Qualora il test non fosse superato, lo studente sarà tenuto a frequentare un corso di recupero al termine del quale dovrà ripetere il test. Fino al superamento del test, lo studente non potrà iscriversi all'anno successivo a quello di immatricolazione.

Art. 6

La presente Circolare è trasmessa ai destinatari e sarà pubblicata, in italiano e in inglese, sul sito web dell'Ateneo

Il Rettore
Prof. Giampiero Di Plinio



ALLEGATO 1 - Modello di autocertificazione

Al Magnifico Rettore dell'Università Telematica
Leonardo Da Vinci

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

..l.. sottoscritt.. _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso D.P.R 445 del 28/12/2000

dichiara

1) di essere nato a _____ il _____

2) di essere residente in _____

3) di essere in possesso del diploma di _____,
(specificare)

valido per l'ammissione all'Università nel Paese dove è stato conseguito,

rilasciato da _____
(Istituto)

(indirizzo)

(città)

(nazione)

(Tel.)

(fax)

(e-mail)

nell'anno scolastico _____ con la votazione di _____

4) (eventuale) di essere in possesso del diploma di Laurea in _____

rilasciato da _____
(Università)

(indirizzo)

(città)

(nazione)

(Tel.)

(fax)

(e-mail)

nell'anno accademico _____ con la votazione di _____

5) (eventuale: altro) _____

(firma del dichiarante)

(data)

Allega (obbligatorio): copia di documento di identità in corso di validità

